



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

Verbale di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.75

del 28/11/2025

oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA _ APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
2026_CONFERMA_**

L'anno duemilaventicinque, nel mese di Novembre, il giorno ventotto, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19.00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19.35 in grado di prima, in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>Presenti/Assenti</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>Presenti/Assenti</i>
1	MALCANGIO VITO	SI	14	SURIANO GIOVANNI MARIA	SI
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	SI	15	VENTOLA FRANCESCO	SI
3	DI DONATO ANGELA MARIA	SI	16	VITRANI MICHELE	SI
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	SI	17	BUCCI LUCIA MARZIA	SI
5	GAETA VITO	SI	18	CAPORALE LUCA	NO
6	GALLO VINCENZO	SI	19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIENTA	SI
7	IACOBONE SABINO	SI - DA REMOTO	20	LOMUSCIO NICOLETTA	NO
8	LACIDOGNA MARIANGELA	SI	21	MATARRESE SAVINO	SI
9	MALCANGIO MARIANGELA	SI	22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	SI
10	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	SI	23	SCHIRONE MICHELE	NO
11	PRUDENTE PASQUALE	SI	24	SINIGAGLIA SIMONE	SI
12	SERLENGA DANIELE	SI	25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	SI
13	SINESI ANTONIA	SI			

PRESENTI n.22 ---- ASSENTI n.3

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: LOVINO FEDELE, CRISTIANI ANTONIETTA, DI NUNNO SAVERIO, SANTANGELO LUIGI, DI PALMA NICOLA, PETRONI MARIA ANGELA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. VITRANI MICHELE

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il 7° punto iscritto all'ordine del giorno, posticipato al 8° punto di trattazione dell'o.d.g., avente ad oggetto «**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026 CONFERMA**».

Risultano presenti n.22 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- n.21 in aula consiliare, Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, LANDOLFI, MATARRESE, MORRA, SINIGAGLIA, BUCCI;
- n.1 in videoconferenza sincrona: IACOBONE;

Assenti n.3: CAPORALE, LOMUSCIO, SCHIRONE.

Si sono avuti gli interventi, a vario titolo e in successione, di:

PRESIDENTE VITRANI
CONSIGLIERA BUCCI
CONSIGLIERE FARFALLA
CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO
CONSIGLIERE TOMASELLI
DOTT. LACALAMITA
CONSIGLIERA MORRA
CONSIGLIERE VENTOLA
CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO
CONSIGLIERE TOMASELLI
CONSIGLIERE MATARRESE

La trascrizione pedissequa della registrazione della discussione relativa all'argomento, effettuata da strumenti digitali, è riportata di seguito:

«PRESIDENTE VITRANI: Ci sono interventi? Consiglieria Bucci prego.

CONSIGLIERA BUCCI: signor presidente, signor sindaco, colleghi consiglieri, anche quest'anno purtroppo ci ritroviamo davanti all'ennesima delibera che è un copia incolla, dove l'unica cosa che cambia è la data, le aliquote IMU restano identiche senza uno sforzo, senza un'idea e senza una proposta che è un atto amministrativo prodotto in automatico senza alcuna volontà di incidere. Ho riletto attentamente tutta la documentazione, il prospetto delle aliquote 2026 è identico a quello del 2025, la delibera ripete in modo quasi fotocopiato le stesse motivazioni formali e soprattutto torna la frase chiave "considerate le scelte di politica fiscale adottate da questo comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio"; questo significa quindi una cosa molto semplice, la conferma delle aliquote quindi non è un obbligo ma una scelta, una scelta che però non tiene in alcun conto la situazione economica delle famiglie e delle attività produttive di Canosa. Nel verbale della deliberazione numero 68 del 30 novembre 2022, durante la discussione sulle aliquote IMU 2023, il consigliere Farfalla delegato al bilancio dichiarava "vorrei per primo ridurre la tassazione a carico dei cittadini ma in questo momento storico ciò creerebbe difficoltà nell'erogazione dei servizi, l'impegno è quello di ridurre la tassazione appena possibile, le direttive per il potenziamento dell'accertamento e della riscossione porteranno nuovi introiti che consentiranno la riduzione delle aliquote". Nel verbale della deliberazione numero 80 del 29 11 2024 sempre durante la discussione sulle aliquote IMU 2025 sempre il consigliere Farfalla dichiarava "ribadisco quello che ho dichiarato l'11 novembre 2022, noi abbiamo preso l'impegno che ha letto riferendosi a me e abbiamo scelto di affidare la riscossione coattiva a una società specializzata perché durante l'amministrazione precedente alla nostra, l'evasione fiscale aveva raggiunto probabilmente il 40%, la società di riscossione sta facendo un ottimo lavoro, le casse comunali beneficiano di maggiori introiti e questo ci consente di dare maggiori servizi alla cittadinanza". L'anno scorso avevo posto delle domande, domande che ripropongo ancora una volta quest'anno, quindi che fine ha fatto quell'impegno? Quei maggiori introiti annunciati dal consigliere Farfalla ci sono stati o non ci sono stati? E se ci sono stati perché non si procede così come promesso da voi a ridurre almeno una delle aliquote? Oggi a distanza di un altro anno la situazione è praticamente identica, gli impegni non sono stati mantenuti e le aliquote restano invariate e le famiglie continuano a pagare, quindi ai cittadini va detto questo, le aliquote IMU restano alte non perché la legge lo impone, non perché non si può fare diversamente ma perché l'amministrazione ha deciso così, e i cittadini pagano per una promessa mai trasformata. Quindi per questi motivi e per rispetto di chi continua a pagare senza ricevere nulla in cambio, il nostro voto su questo provvedimento sarà convintamente contrario, grazie.

PRESIDENTE VITRANI: grazie consiglieria Bucci, ci sono interventi? consigliere Farfalla prego.

CONSIGLIERE FARFALLA: il tema della tassazione IMU è un tema diciamo importante e, vi assicuro, sentito soprattutto, ma penso anche dagli altri, perché diciamo, ribadisco che è veramente un desiderio, non mio, ma sicuramente quello di ridurre la tassazione IMU, ma tutte le tasse, a nessuno fa piacere pagare le tasse. Per quanto

riguarda l'IMU, l'IMU è una tassa che nel nostro caso assicura dei servizi che oggi eroghiamo alla città ed è imposta su una classe che io definirei media perché stiamo parlando di IMU sulla seconda casa e più, sulle attività produttive, quindi, come detto, sui locali commerciali, capannoni eccetera. Non vi nascondo, non ti nascondo Marzia, che ho interloquito con l'ufficio anche per capire quanto poteva costarci in termini economici e quali erano i costi benefici che con una riduzione, seppur sensibile, sosteneva il nostro ente per poter abbassare l'aliquota anche dando un segnale; ti posso garantire che, se dovessimo abbassare l'aliquota IMU, seppur di poco, a parte i costi e quindi i minor servizi che possiamo garantire in futuro per la città, il beneficio da parte dell'utente, quindi del proprietario di seconde case, stiamo parlando di un ceto diciamo medio, definirei medio, è veramente irrisorio rispetto ai maggiori servizi che potrebbe avere non spendendo quella somma di denaro; in più vorrei precisare un altro aspetto, quando ci siamo insediati, cioè nel 2022, avevamo l'ufficio che si occupava delle riscossioni con carenza di personale, affidata a un'altra società, ma comunque non in grado di poter lavorare serenamente, anche nella riscossione coattiva dei tributi. Quindi poi attraverso la delibera di giunta ratificata nel DUP decidemmo di programmare la successiva poi gara per l'affidamento dei tributi a una società esterna tale da poter garantire una maggiore riscossione del tributo: questo non vuol dire, la maggior riscossione non vuol dire guadagniamo più soldi e quindi possiamo spendere di più, perché quello che noi in questo momento, l'effetto che abbiamo iniziato a vedere nell'ultimo anno è quello della riscossione dei ruoli che l'ente impositore già conosceva, quindi il contribuente moroso, per intenderci. Potremmo arrivare anche a una riduzione dell'aliquota IMU se dovessimo avere un altro effetto, quello di incrementare gli introiti I.M.U. attraverso il sommerso cioè contribuenti che sono sconosciuti all'ente impositore e quindi al comune; quindi vuol dire ancora più I.M.U. rispetto a quello che noi incassiamo oggi e che accertiamo oggi. Quindi io con rammarico dico che la nostra scelta probabilmente è quella esatta, è quella di mantenere l'aliquota I.M.U. ma per lasciare, per mantenere anche i servizi che noi, tutti gli anni attraverso il bilancio, garantiamo alla città, grazie.

PRESIDENTE VITRANI: grazie consigliere Farfalla ci sono interventi?

CONSIGLIERA BUCCI: come può essere possibile il sommerso sull'I.M.U.?

CONSIGLIERE FARFALLA: se uno non si autodenuncia, perché è in autoliquidazione, quindi se io non mi dichiaro da nessuna parte, è difficile da accertare attraverso l'incrocio.

PRESIDENTE VITRANI: consigliere De Muro deve intervenire? De Muro Fiocco, prego

CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO: allora come abbiamo già promesso, come amministrazione c'era la volontà di ridurre la tassazione I.M.U. con delle aliquote per quanto riguardava i fabbricati o che sia di aree fabbricabili, però mi sembra un discorso al rilancio; io credo che già abbiamo con l'esternalizzazione del servizio, che ha funzionato ritengo abbastanza bene, la gente si è trovata comunque a pagare giustamente anche degli anni arretrati, quindi mai come in questi anni, questi ultimi due anni, credo che l'ente abbia incassato somme superiori a quelle che erano gli anni precedenti, e questa poteva essere l'occasione per lanciare un segnale anche minimo nei confronti dei cittadini per rivedere, rideterminare le aliquote I.M.U. Quindi come dicevo mi sembra un rilancio, un'attesa continua per realizzare quello che abbiamo promesso proprio come amministrazione; poi sulle scelte comunque ritengo che questa è una scelta che è arrivata nella conferenza dei capigruppo già come conferma di aliquote I.M.U.; ritengo che necessitava, vista la particolarità del problema, di un confronto tra le forze politiche e comunque motivare e documentare quello che, senza voler sfiduciare quello che viene detto oggi in aula, con un confronto a 360° tra le forze politiche e per fare anche magari delle scelte per quanto riguarda i servizi o per quelle che erano le entrate Grazie.

PRESIDENTE VITRANI: Grazie Consigliere De Muro Fiocco, Consigliere Tomaselli prego

CONSIGLIERE TOMASELLI: Consigliere Farfalla ma quanto è il montante I.M.U. sul bilancio?

PRESIDENTE VITRANI: Dottor Lacalamita vuole rispondere?

DOTT. LACALAMITA: mediamente parliamo tra I.M.U. tutte le classi, e compreso anche l'evasione, parliamo di circa 5 milioni.

CONSIGLIERE TOMASELLI: Grazie

PRESIDENTE VITRANI: Consigliera Morra, prego

CONSIGLIERA MORRA: Allora, il consigliere Farfalla diceva anche nello scorso deliberato dell'anno scorso che nella passata amministrazione c'era il 40% di evasione. Ora, se oggi questa evasione è stata recuperata, perché siete stati in grado di poter recuperare con un ente esterno, non ci sono però servizi a parità, quindi normalmente se ci sono delle maggiori entrate e la tariffa rimane la stessa ci dovrebbero essere i maggiori servizi che ad oggi non mi sembra ci siano; né ci sono delle maggiori riduzioni dell'I.M.U., quindi a parità di una maggiore entrata abbiamo le stesse tariffe e abbiamo anche dei servizi che sono praticamente gli stessi. Dunque queste maggiori entrate vanno a coprire, perché voi ritenete all'interno del deliberato che serve proprio per avere l'equilibrio di bilancio, però con una maggiore discussione si poteva a questo punto ridurre di qualche piccolo punto percentuale proprio perché avete voi stessi dichiarato che ci sono delle maggiori entrate quindi è un servizio che pesa sul cittadino.

PRESIDENTE VITRANI: Grazie, consigliera Morra, ci sono altri interventi? Consigliere Ventola, prego

CONSIGLIERE VENTOLA: Nel programma elettorale che ha presentato il sindaco Malcangio con la coalizione non è scritto da nessuna parte che avremmo ridotto ... nel programma elettorale ufficiale di mandato che ha votato l'amministrazione comunale grazie al consenso dei cittadini, non c'è scritto da nessuna parte, quindi per noi l'impegno nei confronti dei cittadini è il programma elettorale, chiaro? Nel programma elettorale non c'è nessuna promessa disattesa. Secondo, l'impegno preso dal consigliere delegato è un impegno di tutta la maggioranza, lui parla, quando parla, a pieno titolo, parla a nome di tutta la maggioranza perché è nel nostro DNA, l'abbiamo dimostrato anche quando abbiamo amministrato altre volte, quello di tendere alla riduzione della tassazione. La tassazione si riduce

però quando aumentano i servizi pure, non è solo riducendo la liquidità ma tu puoi anche aumentare i servizi. Per esempio, tu puoi decidere di non fare i concorsi, di non assumere personale, di rispondere all'esigenza dei cittadini dopo mesi perché gli uffici sono sguarniti e quindi utilizzi quelle risorse, che rivengono dalla tassazione, per aumentare il personale che significa rispondere in maniera più adeguata ai cittadini; se nel giro di tre anni questa amministrazione ha assunto, credo, dalle 40 alle 50 persone, evidentemente ci sono dei servizi in più che vengono erogati o quantomeno in una tempistica migliore, e quindi uno deve decidere che cosa fare, tanto è vero che nel corso di questo periodo anche noi ci siamo molte volte sforzati per capire se il maggiore introito a seguito di accertamento potesse consentirci di fare qualcosa; ma quando noi incassiamo l'accertamento, è un qualcosa che tu avevi già previsto in bilancio quello che tu incassi di più è formalmente l'evasione, qualcosa che non avevi mai preso, non che tu avevi in bilancio e non hai incassato, perché se io non ho incassato sono dei residui che c'ho lì e che man mano che incasso li devo andare a coprire; una sana amministrazione, e devo dire che tra le tante difficoltà mai nessuno si è permesso nel corso degli anni di spendere soldi perché magari ce li aveva in bilancio e non li aveva incassati, per fortuna non l'ha mai fatto nessuno, però man mano che incassano... oggi c'è stato un esempio: a fronte di un maggiore introito abbiamo votato nella variazione del bilancio, la scelta non è stata quella di dire abbiamo incassato 200 mila euro in più vediamo subito come spenderli, no, ne abbiamo messi, ne abbiamo accantonati perché probabilmente magari ci può essere un contenzioso, ci può essere un mancato introito per un'altra cosa, e quindi tu da buon padre di famiglia li metti un attimino da parte; 200 mila euro potevano essere 0,05 di punto di IMU, 0,05 il punto di IMU? poteva essere una scelta, e quindi la scelta politica nostra è quella di migliorare i servizi ai cittadini, in una fase storica in cui l'IMU non la calcola, ma c'è anche un tasso di inflazione che negli ultimi anni chiaramente ha diminuito il potere d'acquisto, ma non è che lo diminuisce il potere d'acquisto solo per noi cittadini, lo diminuisce pure per la pubblica amministrazione quando acquista, e quindi quando acquista i servizi gli acquisti anche a noi sono aumentati. Se vedete i conti dell'ultimo piano approvato dalla regione Puglia sul, no non è piano, sul ... come si chiama quello delle opere pubbliche? sul prezzario delle opere pubbliche, qui ci sono dei tecnici, quando fai la gara mica puoi mettere il reale prezzo che poi magari avrai a ribasso, se qualcuno fa il ribasso, devi mettere quello che prevede ed è di più, e noi non abbiamo messo le tasche di cittadini aumentando la tassazione abbiamo fatto di più, abbiamo lasciato la tassazione invariata ma è indubbio che sono aumentati i servizi, quello del personale è solo un esempio, quello del personale; quando si aprono nuove strutture, penso ai due impianti sportivi in più c'è un costo in più che si paga l'energia, la pulizia, le altre, che tre anni fa non c'erano e oggi ci sono; quando fai lavori perché aumenti un'aula in più di utilizzo di una scuola per le associazioni sportive è un utilizzo in più, è un servizio che stai dando e quindi aumentano i costi; la scelta è quella, o lasci il mondo come sta e riduci i servizi e puoi abbassare la tassazione; ci sono delle spese inutili? benissimo, in quello c'è la funzione di controllo positiva e magari uno a tempo debito, quando faremo il bilancio il DUP o anche per l'anno prossimo, può venire in soccorso alla città magari facendo degli emendamenti che ti dica prendili di là e mettili là, che significa una scelta politica; ecco perché credo che, con rammarico, il 28 novembre di un anno fa è uguale al 28 novembre del 2025, perché è la stessa data sicuramente c'è tutto l'impegno di vedere di andare a ridurre, il tema è quando riduco che servizio posso dare in meno? prima si è parlato dei servizi sociali, ci sono alcuni servizi che magari c'è una domanda di 100 e tu riesci ad offrire ad 80, benissimo, dopo di che però se guardiamo rispetto all'anno prima sto offrendo un servizio in più? Sì, ci sono due persone in più che hanno un servizio, ce ne sono tre in più, se io vado a ridurre l'IMU non posso garantire quei servizi, ecco perché alla fine la scelta nostra è quella di tenere invariata l'entrata ma automaticamente, con la razionalizzazione e i recuperi che si stanno facendo, garantire e migliorare i servizi esistenti, in quell'ottica credo che ci sia tutta la buona volontà della gente a pagare se esce di casa e vede la città più pulita rispetto a prima, o vede un vigile urbano che sta per strada in più rispetto a prima o se va al campo sportivo vede che ci sono duemila persone sedute in uno spazio pulito, garbato, con i bagni che funzionano con i servizi che funzionano o se va al basket o da qualche altra parte in una palestra scolastica, vede che le cose funzionano. Credo che questo...poi è chiaro tutto può essere migliorabile e deve essere migliorato, se vede qualche pezzo di asfalto in più, significa che qualche soldo in più si sta prendendo, poi è inutile che ci prendiamo in giro e chiudo. Tutti, parliamo del comune di Canosa, se non è bravo ad attingere a risorse esterne è chiaro che con quell'entrata fai i conti della serva, la maggior parte degli interventi, anche di natura di lavori pubblici o anche di servizi sociali lo si fa quanto più bravi si è ad attingere a risorse esterne perché sennò non ce la si fa con quello. Io credo che l'amministrazione comunale come ha detto il consigliere Farfalla ha un altro bilancio davanti a sé della previsione al 2027, se le cose dovessero migliorare ci troviamo in una situazione è tutto un vantaggio nostro, della città, quello di poter eventualmente andare a ridurre, e le aliquote differenziate è chiaro che si fanno, ma anche in contesti territoriali che hanno strutture imprenditoriali e commerciali e PIL completamente diversi, l'analisi si fa sul PIL di una città, su come è frazionata quella città in termini di chi è imprenditore, di chi è commerciale di chi è libero professionista e non, ogni città ha la sua caratteristica. Ora se da un lato diciamo che abbiamo uno dei più bassi redditi della BAT come Canosa e del resto in giro non si vede che c'è proprio, siamo tra gli ultimi, per le cose che si vedono, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, quindi credo che anche la differenziazione è un qualcosa che l'amministrazione comunale, la nostra, ma anche quelle precedenti non hanno mai voluto prendere in considerazione perché il dato sul quale si fa questo studio è molto aleatorio. Grazie

PRESIDENTE VITRANI: la dichiarazione di voto consigliere, ok mi sono distratto.

CONSIGLIERE VENTOLA: chiedo scusa per distrazione del presidente che la dichiarazione di voto del nostro gruppo è favorevole

PRESIDENTE VITRANI: grazie consigliere. Consigliere Tomaselli per dichiarazione di voto,

CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO: per dichiarazione di voto, posso?

PRESIDENTE VITRANI: prego

CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO: volevo subito intervenire, per quanto riguarda il programma elettorale, credo che sia libero anche a delle interpretazioni proprio, non credo che le assunzioni erano previste nel programma elettorale, sono frutto di una scelta politica, come frutto di una scelta politica era la diminuzione eventualmente della tassazione, quindi voglio dire, non è che il programma elettorale a volte lo richiamiamo a seconda delle esigenze. È previsto, stava previsto nel programma elettorale, si però io ho visto che è abbastanza libero come interpretazione, lascia ampi margini e spazi di valutazione; comunque resta la questione ritengo che siccome si tratta appunto di scelte politiche di cui abbiamo parlato, andavano valutate di concerto con tutte le forze politiche affinché ognuno potesse esprimere la sua, non credo che questo sia accaduto, purtroppo, questo bisogna lamentarlo, doveva essere occasione di dibattito questo politico, quello di fare scelte su quelle che sono eventuali tagli ad alcuni servizi o meno, si parla di interventi fatti con somme ulteriori evidentemente, con le maggiori entrate, abbiamo fatto ulteriori servizi credo che era necessario comunque aprire un dibattito su questo e confrontarlo... se diciamo questo devo dire che...

PRESIDENTE VITRANI: per cortesia consigliere Ventola per cortesia faccia concludere

CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO: allora dire che non partecipo questo è un riferimento personale credo che tutte le volte che ci sono degli impegni

PRESIDENTE VITRANI: consigliere De Muro Fiocco, ogni volta che interviene lei succede questo, lei faccia l'intervento

CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO: se vengo interrotto sono costretto poi a rispondere, allora l'incontro di maggioranza, l'incontro di maggioranza andava fatto prima di portare magari in consiglio la scelta di confermare le aliquote, andava fatto un incontro non a posteriori come avvenuto, se parliamo di questo, questa è la parte storica

PRESIDENTE VITRANI: ha concluso Consigliere? la dichiarazione di voto deve fare?

CONSIGLIERE DE MURO FIOCCO: il voto è contrario perché non sono state fatte le opportune valutazioni, le opportune scelte politiche per valutare se c'erano servizi che magari potevano essere fatti in maniera più parsimoniosa e beneficiare al vantaggio della tassazione, la riduzione per tutta la città grazie

PRESIDENTE VITRANI: Grazie. Consigliere Tomaselli, prego.

CONSIGLIERE TOMASELLI: Ho la sensazione che stia passando il messaggio che siccome teniamo i conti in ordine tutto vada bene, non è così; il fatto che teniamo i conti in ordine non è detto che sia un valore; negli ultimi tre anni l'inflazione è stata pesante, il fatto che in tre anni non si sia riuscito a trovare uno spazio in un bilancio comunale da 20-24 milioni di euro per poter ridurre la tassazione IMU del 2-3% 4% anche solo sulle fasce basse, è chiaro che se uno ha la casa a uno ha la villa non gli cambia la vita il 3-4% sulla tassazione IMU, se uno ha la casetta di 60 metri quadri il 10% gli cambia. Non facciamo i fenomeni c'è gente che ha la seconda casa che è una casetta che su quella ci vive perché ce l'ha affittata, quindi non è....

PRESIDENTE VITRANI: consiglieri ma fate concludere gli interventi consiglieri

CONSIGLIERE TOMASELLI: Consigliere Di Donato non parla mai adesso le viene

PRESIDENTE VITRANI: Consigliere Tomaselli vuole concludere per cortesia?

CONSIGLIERE TOMASELLI: quindi ripeto, ho perso il filo, volevo dire è una scelta squisitamente politica non è una scelta economica, nelle pieghe di bilancio si poteva provare a trovare delle risorse per ridurre l'IMU, non era nel programma quindi avete deciso che in 4 anni non siete riusciti a trovare nelle pieghe del bilancio 200-300 mila euro per poter abbassare le aliquote IMU. Io mi ricordo che sono stati stanziati 1 milione e 3 a fondo perduto, no, chiedo scusa, 1 milione e 3 come a risconto ...come ... i 500 come...sono stati accantonati oggi abbiamo visto che c'è un'altra variazione 500 mila euro forse 200-300 mila euro si potevano spostare. Ripeto, l'importante che tutti sappiano che è una scelta meramente politica non solo per tenere i conti in ordine; è vero come dice l'onorevole Ventola che i servizi sono un valore aggiunto, però siccome i servizi non sono a pioggia e siccome molte volte uno per fare la spesa del servizio può anche rinunciare, poteva essere un segnale in questo momento di crisi ridurre l'IMU. Quindi per questo motivo voteremo no.

PRESIDENTE VITRANI: grazie consigliere Tomaselli, consigliere Matarrese prego.

CONSIGLIERE MATARRESE: Presidente per dichiarazione di voto. Purtroppo questo è un tema particolarmente sentito da ciascuno di noi perché abbiamo la fortuna, nonostante io sia contribuente, dico di avere la fortuna di poter pagare l'IMU e di pagare l'IMU, anzi vorrei poterne pagare tanto di più perché significa che avrei tanti altri beni che non possiedo purtroppo. Qualche giorno fa ecco perché dicevo, anche rispetto a quello che diceva l'assessore Petroni, noi siamo tra quelli che diamo sempre fastidio agli assessori, ai consiglieri e ai dirigenti: qualche giorno fa ci siamo fermati dal dirigente Lacalamita, perché stavamo valutando proprio perché si stava ragionando dell'ordine del giorno di oggi, proprio quello dell'IMU; avevamo chiesto se era possibile magari individuare o valutare eventualmente quali poste, perché se io faccio la proposta di riduzione dovrei anche riuscire a fornire al dirigente o alla parte politica qualche servizio che magari è superfluo o non è più utile e possiamo rivederlo per avere in cambio una riduzione dell'aliquota; ci siamo fermati a vedere un po' tutto quello che potevamo rivedere o che era possibile fare e effettivamente il prezzo dell'IMU, pagare un po' di IMU rispetto a qualche servizio essenziale, che veniva tolto ai cittadini mi ha fatto riflettere sul fatto che nonostante sia una delle tasse più odiose che si deve pagare per chi ha una proprietà, per chi ha avuto la possibilità di acquistarla, è costata sacrifici, costa altrettanti sacrifici mantenerla e poterla pagare; quindi il prezzo diciamo che si paga è un prezzo che, per quanto odioso, è necessario, quindi la mia dichiarazione di voto è favorevole, mio malgrado, però è favorevole. Quindi, mi dispiace, sarà un mio impegno assieme

a chiunque degli altri consiglieri voglia individuare qualche servizio superfluo o se abbiamo la fortuna nel prossimo bilancio di avere un surplus sugli incassi valutare insieme una riduzione che sia comunque almeno significativa perché se poi non incide sulla tassazione del singolo contribuente ma va ad incidere sulla collettività, a quel punto sarà anche per l'anno prossimo necessario, anche per noi, lasciare le aliquote per quelle che sono. Quindi dichiarazione di voto favorevole.

PRESIDENTE VITRANI: *ci sono altri interventi? Segretario poniamo in votazione il punto.»*

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione in forma palese per appello nominale dei presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto «**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026 CONFERMA**»

Quindi con voti

favorevoli-----sedici ----**Sindaco MALCANGIO Vito, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, IACOBONE** (in videoconferenza), **LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE;**

contrari-----sei ----**DE MURO FIOCCO, TOMASELLI, LANDOLFI, MORRA, SINIGAGLIA, BUCCI;**

astenuti -----zero ----;

su

presenti-----ventidue

assenti -----tre ----**CAPORALE, LOMUSCIO, SCHIRONE;**

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (**CAPORALE, LOMUSCIO, SCHIRONE**) **la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D. L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.**

Proposta n. 79 del 12/11/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA _ APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026 _CONFERMA_

Il Sindaco dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione delle Aliquote e detrazioni IMU 2026, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.*

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Visti, altresì l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di*

convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamato l'art. 4 lett. f) del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il *comma 748*, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il *comma 749*, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77

- il *comma 750*, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il *comma 751*, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il *comma 752*, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il *comma 753*, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il *comma 754*, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo

pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**".

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

- con successivo Decreto del viceministro dell'Economia e delle Finanze del 06 novembre 2025, integrativo del precedente decreto del 06 settembre 2025, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2025 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU per l'anno 2026, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerate le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto, per quanto sopra, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento e conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "*Portale del federalismo fiscale*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**All. 1**)

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29/07/2020.

Acquisiti sulla proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti;

Dato atto che il parere di regolarità contabile eventualmente espresso, attesta anche le verifiche ex art. 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n.8 del 24/11/2025 acquisito al Protocollo generale dell'Ente in data 25/11/2025 al n. 44493;

con voti

favorevoli-----sedici ----**Sindaco MALCANGIO Vito, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, IACOBONE** (in videoconferenza), **LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE;**

contrari-----sei ----**DE MURO FIOCCO, TOMASELLI, LANDOLFI, MORRA, SINIGAGLIA, BUCCI;**

astenuti -----zero ----;

su

presenti-----ventidue

assenti -----tre ----**CAPORALE, LOMUSCIO, SCHIRONE;**

D E L I B E R A

1. **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di approvare**, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, confermando quelle del 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**All. 1**), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
3. **Di dare atto che** il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
4. **Di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Indi, ravvisata l'urgenza a procedere in considerazione delle tempistiche stabilite dalla norma, per alzata di mano con 22 voti favorevoli su 22 presenti, assenti TRE (**CAPORALE, LOMUSCIO, SCHIRONE**)

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma 4.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 79**

Ufficio Proponente: **Ufficio Controllo di Gestione**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA _ APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026_CONFERMA_**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Controllo di Gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Maurizio Lacalamita

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Data 20/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Maurizio Lacalamita

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOTT. VITRANI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIULIO RUTIGLIANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Canosa di Puglia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VITRANI MICHELE in data 09/12/2025
Rutigliano Giulio in data 09/12/2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,8%
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.